



CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SALVAGUARDIA
AMBIENTALE

REGOLAMENTO CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEGLI
RR.SS.UU. MODIFICATO

Approvato il 24.03.2004
Delibera Assembleare n. 3

PRINCIPI GENERALI	6
ART. 1.....	6
CAMPO DI APPLICAZIONE	6
Art. 2.....	6
Finalità	6
Art. 3.....	6
Prevenzione della produzione di rifiuti.....	6
Art. 4.....	7
Recupero dei rifiuti	7
Art 5.....	7
Smaltimento dei rifiuti.....	7
Art.6.....	7
Definizioni.....	7
Art. 7.....	10
Classificazione dei rifiuti.....	10
Art. 8.....	11
Esclusioni.....	11
Art. 9.....	12
Competenze del Comune.....	12
Art. 10.....	13
Oneri dei produttori e dei detentori	13
Art. 11	13
Ordinanze contingibili e urgenti.....	13
Art. 12.....	14
Divieto di abbandono	14
Art. 13.....	14
Bonifica	14
Art. 14.....	16
Gestione ambiti territoriali ottimali	16
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO	16
CAPO I:.....	16
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO	16
Art. 15.....	16
Gestione dei rifiuti.....	16
Art. 16.....	16
Dotazione cassonetti	16
Art. 17.....	17
Dotazione per il ritiro dei rifiuti urbani ingombranti.....	17
Art. 18.....	17
Pulizia e disinfezione dei contenitori	17
Art. 19.....	18
Divieto di accesso nelle proprietà private	18
Art. 20.....	18

Modalità di conferimento dei rifiuti	18
Art. 21	18
Usi vietati.....	18
Art. 22.....	19
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.....	19
Art. 23.....	19
Periodicità di raccolta	19
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI RECUPERABILI, SOLIDI URBANI, ASSIMILATI.....	19
CAPO II:.....	19
GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	19
Art. 24.....	19
Oggetti della raccolta differenziata.....	19
Art. 25.....	22
Raccolta differenziata di vetro e metallo	22
Art. 26.....	22
Raccolta differenziata della carta, cartone e plastica.....	22
Art. 27.....	23
Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata.....	23
Art. 28.....	23
Rifiuti inerti (non pericolosi)	23
Art.29.....	24
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (RUP).....	24
Art. 30.....	25
Norma transitoria.....	25
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	25
CAPO III.....	25
Art. 31.....	25
Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	25
Art. 32.....	26
Coinvolgimento degli utenti.....	26
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	27
CAPO IV:.....	27
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	27
Art. 33.....	27
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni.....	27
Art. 34.....	27
Modalità di espletamento del servizio	27
Art. 35.....	28
Cestini stradali	28
Art. 36.....	28
Spazzamento delle foglie	28
Art. 37.....	28

Pulizia delle aree private	28
CAPO V:	28
SERVIZI ACCESSORI.....	28
Art. 38.....	28
Lavaggio e disinfezione delle strade	28
Art. 39.....	29
Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali	29
Art 40.....	29
Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle	29
adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche	29
CAPO VI:.....	30
ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI	30
Art. 41	30
Insediamenti sparsi	30
CAPO VII:.....	30
ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA	30
Art. 42.....	30
Conferimento dei rifiuti.....	30
Art. 43.....	30
Spazzamento	30
CAPO VIII:	31
NORME RELATIVA A PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI.....	31
Art. 44.....	31
Rifiuti cimiteriali.....	31
Art. 45.....	31
Siringhe	31
CAPO IX.....	32
TRASPORTI DEI RIFIUTI	32
Art. 46.....	32
Automezzi	32
Art. 47.....	32
Stazioni di trasferimento - trasbordo.....	32
CAPO X.....	33
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	33
Art. 48.....	33
Modalità dello smaltimento.....	33
Art. 49.....	33
Discarica.....	33

CAPO XI	33
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	33
Art. 50.....	33
gestione dei rifiuti pericolosi	33
Art. 51.....	34
Obblighi dei produttori	34
Art. 52.....	34
Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili	34
Art. 53.....	35
Fanghi di depurazione.....	35
CAPO XII.....	35
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI.....	35
Art. 54.....	35
Definizioni.....	35
Art. 55.....	37
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi	37
CAPO XIII.....	38
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA/ TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	38
Art. 56.....	39
Modello unico di dichiarazione ambientale	39
Art. 57.....	39
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.....	39
Art. 58.....	40
Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	40
CAPO XIV	40
PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO	40
Art. 59.....	40
Principi fondamentali	40
Art. 60.....	41
Standard di qualità e quantità del servizio.....	41
Art. 61	41
Informazioni e comunicazioni all'utente	41
Art. 62.....	42
Forme di gestione	42
Art. 63.....	42
Gestione del servizio tramite il gestore del servizio	42
CAPO XV	42
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	42
art. 64.....	42
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	42

art. 65.....	42
Controlli.....	43
Art. 66.....	43
Accertamenti.....	43
art. 67.....	43
Efficacia del presente regolamento.....	43
Art. 68.....	43
Norme transitorie.....	43

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RR.SS.UU.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.

- b) la promozione di sistemi economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Art. 4 **Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art 5 **Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare lo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni..

Art.6 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento:
 - 1.1) per "**rifiuto**" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell'allegato "A" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

1.2) per "**produttore**" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

1.3) per "**detentore**" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

1.4) per "**gestione**" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

1.5) per "**raccolta**" si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1.6) per "**raccolta differenziata**" si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1.7) per "**smaltimento**" si intende il trattamento finale dei rifiuti indicato nell'allegato "B" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

1.8) per "**recupero**" si intendono le operazioni previste nell'allegato "C" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

1.9) per "**luogo di produzione dei rifiuti**" si intendono uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

1.10) per "**stoccaggio**" si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato "B" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato "C" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

1.11) per "**deposito temporaneo**" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

1.12) per "**bonifica**" si intende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

1.13) per "**messa in sicurezza**" si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

1.14) per "**combustibile da rifiuti**" si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.

1.15) per "**compost da rifiuti**" si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

1.16) per "**frazione umida dei rifiuti**" si intende la parte organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potatura di giardinaggio;

1.17) per "**frazione secca dei rifiuti**" si intende la parte dei rifiuti e rifiuti di imballo costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc...;

1.18) per "**Servizio**" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;

1.19) per "**spazzamento**" si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

1.20) per "**cernita**" si intendono le operazioni di selezione dei materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

1.21) per "**raccolta a chiamata e/o programmata**" si intende l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

1.22) per "**conferimento**" si intende l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati al recupero;

1.23) per "**stazioni ecologiche di base**" si intendono le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

1.24) per "**stazioni ecologiche attrezzate**" si intendono le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

1.25) per "**piattaforme ecologiche**" si intendono gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzato dal servizio di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

1.26) per "**rifiuti speciali recuperabili**" si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

1.27) per "**rendiconto annuale della raccolta differenziata**" si intende la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

1.28) per "**D.Lgs. 22/97**" si intende il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: << Attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994 e attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio>>, così modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389: <<Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio>>.

1.29) per "**Decreto 507**" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nE 507 nel testo vigente.

1.30) per "**Delibera del Comitato**" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.

1.31) per "**Codice CER**" si intende il codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

1.31) per "**Riutilizzo**" si intende: utilizzare una cosa che sia già stata usata.

1.32) per "**Riciclaggio**" si intende: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

1.33) per "**Recupero**" si intende: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 7

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni

2.1 Per rifiuti urbani interni si intendono:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui

alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/97.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti i residui derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D", sulla base degli allegati "G", "H" ed "I", del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. *Sono altresì considerati pericolosi i beni durevoli indicati nella direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 in ottemperanza alle decisioni 2000/532/Ce e 2001/119/Ce (es. frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.).*

Art. 8 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materiale fecale ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, nE 748, e successive modifiche e integrazioni;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

2. sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza

fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

3. Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico- sanitaria.

Art. 9 Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, e dell'art. 23 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni (Ambiti territori ottimali)

2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) la modalità del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione di cui all'art 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Sono, comunque, considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime ed aree lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;

b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

4. Il Comune e il gestore del Servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative

necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento

5. E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti.

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia di appartenenza tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

9. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli art.li 1 e 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

10. La gestione del Servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi, di cui ai TITOLI II e III del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale vigente.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- b) in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,

sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 65 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

A tal fine:

a) deve essere data notifica entro quarantotto ore al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controlli sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il

progetto di bonifica delle aree inquinate

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

3. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2, l'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull'immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

12. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

Art. 14
Gestione ambiti territoriali ottimali

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti mediante forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO
CAPO I:
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO
SMALTIMENTO

Art. 15
Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

a) conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;

c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

3. Smaltimento, come indicato dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11
Sistemi di raccolta

1. Il Servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato con appositi cassonetti o porta a porta;

Art. 16
Dotazione cassonetti

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 40 produttori e, comunque, a distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione più lontana.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta e permetta una rapida ed efficace pulizia. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazione visive esterne del tipo rifrangente trasversale (come alle figure a) e b) II 479 art. 68 del vigente Codice della strada).

Art. 17

Dotazione per il ritiro dei rifiuti urbani ingombranti

1. La gestione della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.

2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

3. per i rifiuti ingombranti la cui produzione annui superi quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.

4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo Servizio, programmato in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

Art. 18

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 15 giorni ridotti a 10 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 19

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio medesimo di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. In questi casi di interesse del servizio i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

4. Il Comune, e il gestore del servizio, in ogni caso non assume responsabilità alcuna in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 20

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che eventuali frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al Servizio di raccolta.

4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni e nelle seguenti fasce orarie dei periodi invernali:

- dalle ore 16:00 alle ore 6:00 del mattino successivo nei giorni feriali;
- nei giorni e nelle seguenti fasce orarie nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre:
 - dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del mattino successivo, tutti i giorni compresi i festivi.

Art. 21

Usi vietati

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitano la dispersione.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani, i rifiuti urbani pericolosi e quelli speciali, quelli speciali pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti

medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 22

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.

1. E' vietato conferire i rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 7 del presente regolamento mediante i normali sistemi di raccolta o abbandonarli sul marciapiede o sulla sede stradale a fianco dei cassonetti o nelle relative piazzole.

I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta.

Art. 23

Periodicità di raccolta

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco potrà con propria ordinanza fissare i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

2. Nelle zone servite con cassonetti, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati nel periodo invernale tutti i giorni feriali con articolazione dell'orario di Servizio in un turno, con inizio alle ore 5:00;

3. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni con articolazione dell'orario di Servizio in n. 2 turni, il primo dei quali con inizio alle ore 5:00 ed il successivo con inizio alle ore 21:00;

4. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI RECUPERABILI, SOLIDI URBANI, ASSIMILATI

CAPO II:

GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 24

Materiali oggetto di raccolta differenziata e modalità di svolgimento

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni:

- a1) ingombranti
- a1.1) metallici
- a1.2) legnosi

- a1.3) vari
- a2) rifiuti di beni in polietilene
- a3) frazione umida
- a3.1) scarti di cucina e attività di ristorazione
- a3.2) scarti di attività orto-frutta
- a4) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti
- a4.1) sacco del secco
- a4.2) cassonetto del secco
- a5) alluminio
- a6) carta
- a7) metallici ferrosi
- a8) legno
- a9) plastica
- a10) vetro
- a11) tessuti

B) Rifiuti urbani esterni

- b1) rifiuti vegetali
- b1.1) scarti di potature
- b1.2) sfalci e foglie

C) Rifiuti Urbani Pericolosi

- c1) pile
- c2) farmaci
- c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F"
- c4) *beni durevoli indicati nella direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 in ottemperanza alle decisioni 2000/532/Ce e 2001/119/Ce (es. frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.)*

D) Rifiuti provenienti da attività del <<fai da te domestico>>

- d1) oli minerali esausti
- d2) accumulatori al piombo

E) Rifiuti di imballaggi

- e1) carta
- e2) legno
- e3) metalli
- e4) plastica
- e5) vetro
- e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature)
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- f3) supporti informatici
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- f5) piccoli elettrodomestici
- f6) lampade esauste

2. Non potranno più essere conferiti nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati tutti i materiali recuperabili per i quali è stata attivata la specifica raccolta differenziata, adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze. In particolare, in attuazione della circolare dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 34207 del 29/09/2003, si dispone quanto segue:

- *le utenze domestiche hanno l'obbligo di separare i rifiuti di imballaggi e gli altri materiali recuperabili nonché di conferirli al relativo circuito di raccolta;*
- *in seguito all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 58 del presente Regolamento, le attività commerciali, artigianali e di servizio devono conferire i propri rifiuti di imballaggi al circuito di raccolta differenziata nei giorni previsti per il ritiro della specifica tipologia di materiale; le stesse utenze sono tuttavia libere di servirsi di propri circuiti di raccolta con avvio del materiale a riciclaggio e/o recupero purché sia fornita relativa documentazione;*
- *ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 22/97 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi;*

3. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

- a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.
- b) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.
- c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

4. *Per quanto riguarda i controlli previsti per garantire il rispetto degli obblighi di cui sopra si rinvia al capo XV del presente Regolamento mentre le sanzioni sono contenute nell'allegato 2.*

Art. 25

Raccolta differenziata di vetro e metallo

1. I rifiuti in vetro e metallo devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni in metallo.

3. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti. E' vietato depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze fermentescibili e marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

4. La raccolta avviene almeno una volta ogni quindici giorni, e comunque con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

Art. 26

Raccolta differenziata di carta, cartone e plastica.

1. Raccolta differenziata di carta e cartone

- a) *I rifiuti di imballaggi di carta e cartone, la carta grafica e tutti i materiali in carta e cartone recuperabili devono essere raccolti dalle utenze separatamente dagli altri rifiuti utilizzando gli appositi contenitori forniti e le relative buste di colore giallo;*
- b) *Le buste di colore giallo dovranno poi essere posizionate sull'uscio della propria abitazione o attività nei giorni prestabiliti e verranno raccolte dagli addetti attraverso il servizio a domicilio (porta a porta).*
- c) Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.
- d) Gli utenti devono conferire qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia sporca o contaminata da sostanze organiche. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
- e) La carta e il cartone conferiti dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti).
- f) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso le modalità e i tempi saranno resi noti con apposito avviso.
- g) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta è effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

2. Raccolta differenziata della plastica

- a) *I rifiuti di imballaggi in plastica (es. bottiglie, contenitori, ecc.) e tutti gli altri materiali in plastica recuperabili devono essere raccolti dalle utenze separatamente dagli altri rifiuti utilizzando gli appositi contenitori forniti e le relative buste di colore verde;*
- b) *Le buste di colore verde dovranno poi essere posizionate sull'uscio della propria abitazione o attività nei giorni prestabiliti e verranno raccolte dagli addetti attraverso il servizio a domicilio (porta a porta).*
- c) Gli utenti possono conferire qualsiasi tipo di plastica, a condizione che non sia sporca o contaminata da sostanze organiche. In ogni caso, la plastica deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
- d) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso le modalità e i tempi saranno resi noti con apposito avviso.

Art. 27

Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

1. Devono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali:

- Frazione umida

a) la frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori;

b) i materiali organici fermentescibili devono essere conferiti tramite bidoni di almeno 60 litri, ritirati dagli addetti con consegna di altri bidoni di almeno 60 litri, opportunamente lavati e disinfettati, presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonchè presso i mercati;

c) i contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.

d) nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.

e) la raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata tre volte alla settimana

- Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

a) chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il comune o il gestore del Servizio.

b) i rifiuti di cui al comma a), purché non inquinanti da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.

c) qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l'Azienda per concordare il momento di raccolta

d) è fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per l'indifferenziato.

- Frazione secco

- Accumulatori al piombo esausti

- Ingombranti

- Oli e grassi vegetali ed animali esausti

- Rifiuti di beni in polietilene

2. Allorquando questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del Servizio, secondo le modalità che verranno, di volta in volta, stabilite e rese note.

3. Ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 56 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 3, lett. b) dell'art. 7 del presente regolamento la tariffa può essere equiparata a quella delle utenze domestiche.

Art. 28

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del

D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:

- a) materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o per essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio dei lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 nE 15, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Art.29

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (RUP).

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" (RUP), così come identificati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato D del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono oggetto di separato conferimento in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta.

2. **Le pile esauste:** devono essere conferite dagli stessi utenti in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri e di modeste dimensioni, la cui capienza sia di almeno 10 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

3. **I farmaci scaduti:** o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti in appositi contenitori di modeste dimensioni, la cui capienza sia di almeno 50 litri, collocati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.

4. **I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T"** (tossici) o del teschio, **e/o col simbolo "F"** (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati dagli utenti stessi al luogo dello smaltimento a cura dei produttori o, in alternativa, a seguito di convenzione con il gestore del servizio, conferiti negli appositi contenitori da quest'ultimo messi a disposizione.

5. **Beni durevoli:** sono considerati pericolosi i beni durevoli indicati nella direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 in ottemperanza alle decisioni 2000/532/Ce e 2001/119/Ce (es. frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.).

6. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è

effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 30
Norma transitoria

1. La raccolta differenziata, intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove, disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedono:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del Servizio.

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI
CAPO III

Art. 31
Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, nE 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonchè organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale

3. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

4. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata e che le associazioni di cui al comma 1, concordino col Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

5. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.

6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare, nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari

- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di nettezza urbana

7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con l'impresa che gestisce il servizio e/o con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

8. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- olii e batterie auto
- rifiuti speciali non assimilati

9. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

10. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

11. Sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.

12. della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 32 Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
CAPO IV:
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 33

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali posti a cura del gestore del Servizio a distanza non superiore di 200 metri, e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 34

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le are verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi almeno settimanali nelle strade principali e mensile nelle restanti strade del centro urbano;

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.

7. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

8. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 35
Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 36
Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e, purché non inquinato da altre sostanze e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di compostaggio.

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU a meno che il quantitativo prodotto non renda impossibile la raccolta in modo differenziato.

Art. 37
Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto provenienti anche da terzi.

2. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, con propria ordinanza in danno dei soggetti interessati intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

CAPO V:
SERVIZI ACCESSORI

Art. 38
Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, del centro urbano e in tutte le zone dove è previsto lo spazzamento deve essere eseguito ogni 30 giorni nel periodo da giugno a settembre.

2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o altro liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 39

Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolato d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art 40

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio, i concessionari ed occupanti di posti vendita all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banche e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

3. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, sia tramite una convenzione col Servizio che deve essere presentata al Comune..

4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o

utilizzano spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione devono provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e degli spazi stessi (es. del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

5. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione che dovrà essere presentata al rilascio dell'autorizzazione.

6. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

7. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, il Comune accerterà tramite il comando di Pulizia Municipale l'identità dei responsabili e lo spazzamento sarà effettuato dal Servizio che si rivarrà sugli stessi.

CAPO VI: ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 41 Insedimenti sparsi

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2. Nelle zone con insediamenti sparsi, la raccolta non è effettuata ma gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come precisato nell'art. 36.

CAPO VII: ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA

Art. 42 Conferimento dei rifiuti

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art. 59 del Decreto 507, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.

2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

Art. 43 Spazzamento

1. Nelle zone di cui al presente Capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.

2. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo

spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori; nel cui caso le spese, previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

CAPO VIII: NORME RELATIVA A PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

Art. 44 Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità nE 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

4. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla illuminazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale esterno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR nE 285 del 1990.

Art. 45 Siringhe

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate nelle seguente zone, elencate in ordine prioritario:

- spiagge, litorali e parchi pubblici.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite gli operatori del servizio di

nettezza urbana opportunamente dotati di indumenti protettivi, Dispositivi di Protezione Individuale e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte devono essere immediatamente immesse in appositi contenitori di materiale rigido e resistente e munito di chiusura.

4. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi". Essi devono uscire dai luoghi di provenienza solo se chiusi.

CAPO IX TRASPORTI DEI RIFIUTI

Art. 46 Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione la gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2, art. 2, del presente regolamento.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 47 Stazioni di trasferimento - trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al siti di smaltimento finale, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure trasbordati direttamente nei veicoli adibiti al trasporto.

2. Le stazioni di trasferimento-trasbordo sono dislocati sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità dei rifiuti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo..

3. La manutenzione e la pulizia delle stazioni di trasferimento-trasbordo sono a cura del servizio.

CAPO X SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 48 Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Comune di Villacidro, autorizzata dalla regione.
- 2.

Art. 49 Discarica

1. La discarica deve rispettare i requisiti minimali indicati al punto 4.2 della Delibera del Comitato.
2. L'accesso alla discarica è consentito
 - a) al personale e ai mezzi del Servizio;
 - b) al personale e ai mezzi di altri Comuni e/o Servizi eventualmente convenzionati;
 - c) ai destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private;
3. I conferitori dei rifiuti di cui ai punti d) ed e) del precedente comma devono attenersi agli orari e alle modalità stabilite dal Servizio.
4. Il gestore della discarica è obbligato a tenere un registro di carico dei rifiuti.

CAPO XI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 50 gestione dei rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività

Art. 51

Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 7, comma 2.1, punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al presente art. 7, comma 1, punto 1 e provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7 3E comma del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti i residui derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento..

4. Ove il gestore del Servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del Servizio.

Art. 52

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero

dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 2 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un'altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto dal Ministero dell'Interno, di concerto col Ministro del tesoro.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data di consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà del veicolo.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, nE 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nE 285.

9. L'utilizzazione della parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 53

Fanghi di depurazione

1. Il gestore provvede allo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolte nelle griglie degli impianti e fanghi di supero) con cautele equivalenti a quelle precedentemente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1E categoria.

CAPO XII

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 54

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titoli si intende per:

a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i residui della produzione;

f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione di rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

m) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

p) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i

trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) **Pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, nE 142, o loro concessionari;

t) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

Art. 55

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi Nazionali di cui all'art. 40 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonchè a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato;

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26 dello stesso D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento alla normativa.

10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni dei cui all'art. 54 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

CAPO XIII

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 56

Modello unico di dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per il tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Art. 57

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani di cui al punto 2.1 dell'art. 7 del presente regolamento nelle sue varie fasi, assimilati secondo i criteri stabiliti nel successivo art.58, è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di obbligatorietà stabilita dalla legge:

a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale;

c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;

f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

g) la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al Servizio;

h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e dal relativo disciplinare;

i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto;

l) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

m) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;

n) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;

o) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art. 58

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani

Ai fini di quanto previsto dall'art. 21 – 2° comma – lett. g) – del d.lgs. n° 22/97, devono intendersi assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 7 – 3° comma – del d.lgs. n° 22/97, che abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e, in particolare, si trovino elencati nel punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 915/82, *riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.*

Il Comune attiverà gli opportuni accertamenti, attraverso le autorità preposte per legge al controllo, affinché i rifiuti classificati come speciali e non assimilati agli urbani, siccome previsto nel presente articolo, vengano avviati allo smaltimento in modo differenziato a cura e spesa dei rispettivi produttori e non conferiti al servizio pubblico.

CAPO XIV

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 59

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai

sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, nE 142, e della legge 7 agosto 1990, nE 241.

Art. 60

Standard di qualità e quantità del servizio

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati dagli articoli 2, 3, 4, 5, 58 del presente Regolamento e alle indicazioni date dalla Regione, dalla Provincia e per seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- l) densità media di uffici e servizi;
- m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nE 29, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 18 novembre 1993, nE 470.

Art. 61

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, sostituito dall'art. 7 del D. lgs 23 dicembre 1993, nE 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il Comune, di concerto col gestore del Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa, sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

Art. 62
Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il gestore del servizio.

2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia ed alla regione.

3. La gestione dei rifiuti è costituita dalla seguenti attività:

- a) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- b) conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- c) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicato nel presente regolamento;
- d) spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in qualunque luogo stabilito dal presente regolamento;
- e) trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
- f) smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63
Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del D.l. 31 agosto 1987, n° 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, nE 441.

2. L'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti art.li 59 e 60.

3. Ogni altro profilo dei rapporti tra il Comune e il gestore del servizio sono regolati da specifico Contratto di Servizio.

CAPO XV
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

art. 64
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

art. 65

Controlli

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. nE 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dalla L. 142/910 e dall'art. 20 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.UU.SS.LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 66 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, in rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, nE 689 e successive modifiche.

art. 67 Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 68 Norme transitorie

1. Nelle more che i contratti in essere verranno a naturale scadenza, la riscossione rimane in carico ai comuni.

Allegato 1

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

**di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984
del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82**

In base alla vigente normativa sono assimilate ai rifiuti solidi urbani le seguenti categorie di rifiuti speciali non pericolosi:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica.

Allegato 2

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE
SANZIONI COMMUNICABILI DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

VIOLAZIONI		SANZIONI
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti	da 25 € a 75 €
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	da 25 € a 75 €
3	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da 1.000 € a 3.000 €
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, cartone, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica, ecc.)	da 25 € a 75 €
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	da 25 € a 75 €
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, ingombranti, oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva	da 300 € a 900 €
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori	da 500 € a 1.500 €
8	Conferimento diretto in modo improprio	da 25 € a 75 €
9	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	da 25 € a 75 €

VIOLAZIONI		SANZIONI
10	Conferimento nei cestini stradali di rifiuti ingombranti e domestici	da 25 € a 75 €
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani	da 100 € a 300 €
12	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	da 100 € a 300 €
13	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da 500 € a 1.500 €
14	<p>Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati</p> <p>- rifiuti non pericolosi</p> <p>- rifiuti pericolosi</p>	<p>da 100 € a 300 € più spese rimozione/ripristino</p> <p>da 300 € a 900 € più spese rimozione/ripristino</p>
15	Cernita dei rifiuti	da 250 € a 750 €
16	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	da 250 € a 750 €
17	Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	da 250 € a 750 €
18	Mancata pulizia di terreni e aree	da 250 € a 750 €
19	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	da 250 € a 750 €

VIOLAZIONI		SANZIONI
20	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	da 250 € a 750 €
21	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	da 250 € a 750 €
22	Mancata rimozione deiezioni animali domestici	da 25 € a 75 €
23	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da 500 € a 1.500 €
24	Sollevamento polvere e molestie	da 100 € a 300 €
25	Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	da 250 € a 750 €
26	Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	da 500 € a 1.500 €
27	Immissione di rifiuti di imballaggi nei cassonetti per l'indifferenziato	da 200 € a 600 €
28	Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti	da 200 € a 600 €
29	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati	da 300 € a 900 €

30	Introduzione nelle buste per la raccolta differenziata di materiali diversi da quelli previsti per la specifica raccolta	da 25 € a 75 €
----	--	----------------